

All'Ill.mo Tribunale di Bologna – Volontaria giurisdizione

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
nell'interesse di Silvio Albertini

**PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7 L. N. 3/2012 e ss. modd.**

Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna: Collegio 12

Il Sig. **SILVIO ALBERTINI**

C.F. LBRSLV68R24L885T,
rappresentato e difeso nel presente procedimento unitamente e/o
disgiuntamente, da Avv. Elena Ceserani, con studio in Bologna, Via Santo
Stefano n. 29 (codice fiscale CSRLNE72L54A944H – pec:
elenaceserani@ordineavvocatibopec.it), e da Avv. Marisa Ferro con
studio, in San Giovanni in P. (BO), via C. Colombo n. 9 (codice fiscale
FRRMRS66C53E716V - pec: marisaferro@ordineavvocatibopec.it), ove
elettivamente domiciliato, come da procura da intendersi in calce al
presente atto.

ESPONE QUANTO SEGUE

**1. NOMINA DEL GESTORE DELLA CRISI e RELAZIONE DEL DEBITORE
SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

Il sig. Silvio Albertini presentava istanza di sovraindebitamento presso
l'OCC dell'ordine degli Avvocati di Bologna a gennaio 2020 prot. 742/2020
e nella relazione allegata all'istanza per la nomina del gestore della crisi il
debitore esponeva che:



2. SITUAZIONE LAVORATIVA E FAMILIARE

Il Sig. Albertini dichiara:

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle stesse;
- di avere intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
- di non essere soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
- di non avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
- di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della Legge n.3/2012;
- di aver prodotto tutto quanto richiesto dal Collegio Gestore, compresi tutti gli estratti conto bancari.



3. PROCEDURE IN CORSO E GIUDIZI PENDENTI



4. PROCEDIMENTO AVANTI L'OCC

Dopo il deposito dell'istanza seguivano vari incontri con l'OCC, che procedeva alla circolarizzazione delle lettere di conferma del credito, al fine di determinare l'esatto ammontare del passivo, volta altresì a stabilire il contenuto della presente proposta di accordo coi creditori. Più precisamente, in accordo con l'OCC nominato, veniva prodotta documentazione afferente alla ricostruzione del passivo, che è illustrato nella tabella seguente:

ELENCO CREDITORI				
	creditore	TITOLO	DEBITO residuo	note
1	Banca di Imola	3 mutui ipotecari e residuo conto corrente	€ 467.840,32	
2	Buonconsiglio 3 srl / servicer GUBER spa (ex Cassa di risparmio di Cento)	mutuo chirografario 028/60040481	€ 20.320,78	
3	IFIS NPL Investing spa (cessionaria Unicredit SPA)	contratto di finanziamento101545465	€ 19.246,62	
4	AdE Dir.Prov. Bologna	AdE-R	€ 44.601,67	
	AdE Dir.Prov. Modena		€ 261,29	
	CCIAA Bologna		€ 643,14	
	Collegio prov.periti agrari		€ 784,16	
	Comune di Crevalcore		€ 538,98	
	Cons.bonifica Burana		€ 256,01	
	INAIL sede di Bologna		€ 315,06	
	INPS sede di Bologna		€ 31.606,18	
	Regione E.Romagna		€ 498,55	
	AdE-R (aggi e notifiche)		€ 5.128,05	
5	Comune di Crevalcore	tari	€ 1.949,00	
		Imu	€ 4.892,44	
		tassa pubblicità	€ 2.635,00	



6	Regione E.Romagna	Bollo autoveicolo [redacted] anno 2017	€ 309,81	
7	Camera di commercio		€ 162,35	
8	Studio Ellisse (commercialista)	€ 7.053,74 residuo fatture + 2.464,72 interessi + 2134,42 spese legali avv. Piferi	€ 11.652,78	
9	Corofar		€ 9.094,26	
10	Farmalvarion srl	atto di precetto (avv. Pier Marco Monti)	€ 21.624,29	
11	Confarma distribuzione spa	capitale € 3.995,66 + interessi € 905,04 + spese € 1.583,91	€ 6.484,61	[redacted]
	Spese procedura esecutiva avv. Sguerso		€ 266,00	
12	Ordine periti agrari		€ 183,60	
13	Consorzio Centro Commerciale Crevalcore 2		€ 3.383,43	
14	Immobiliare Euro casa srl	[redacted]	€ 16.520,33	
	Avv. Giuseppina Lai (per Imm. Euro casa)	[redacted]	€ 2.337,17	
15	Baule volante & Fior di loto srl		€ 635,62	
16	Solgar Italia Multinutrient spa		€ 200,00	
17	Farma3tec srl	fattura 0400000616 del 2/5/18	€ 77,24	
18	SINERGAS SP.A	fattura 1820105597 del 6/3/2018	€ 104,21	
	TOTALE		€ 674.552,95	

In data 3 luglio 2020 il sig. Albertini e [redacted] hanno raggiunto un pre-accordo con Banca di Imola SpA relativo

- per entrambi alla posizione debitoria originata dai mutui ipotecari fondiari 035/686/531057, 035/686/543759 e 035/686/545667
- per il solo sig. Albertini alla posizione debitoria originata dal conto corrente ordinario 035/330/114.

Tale pre-accordo prevedeva il pagamento a Banca di Imola dell'importo complessivo di € 185.000 a fronte della cancellazione delle ipoteche gravanti sull'immobile. Parte di questa cifra è già stata reperita con la vendita del negozio situato in Crevalcore (BO) [redacted] avvenuta il 30 dicembre 2020 al prezzo di € 148.000, il cui controvalore è già stato consegnato alla Banca di Imola, creditore ipotecario dello stesso immobile.

Il pagamento, in misura ridotta, dei creditori avverrà attraverso:

- la finanza esterna per l'importo di € 37.000 messa a disposizione da parte della sig.ra [redacted]: la signora, datore non debitore, condiziona l'erogazione di questo prestito all'assenso del creditore ipotecario (Banca di Imola) alla omologazione del presente accordo con i creditori e all'immediato rilascio del consenso alla cancellazione delle garanzie ipotecarie iscritte il 18/9/2006 al n. 14202, il 14/10/2009 al n. 10363 ed il 16/7/2010 al n. 7213 al momento della dazione della somma sopra indicata, che avverrà in una unica solu-



zione *“entro sei mesi giorni dalla data di omologa del piano e comunque non appena verrà erogato il finanziamento”*; **(All.17)**

- la finanza esterna per l'importo di € 5.000 messa a disposizione da parte della sig.ra [REDACTED]: la signora condiziona l'erogazione di questo prestito all'assenso da parte di IFIS NPL spa (cessionaria di Unicredit spa) alla omologazione del presente accordo con i creditori e alla cancellazione della garanzia fidejussoria personale da lei prestata e il pagamento avverrà in una unica soluzione *“entro sei mesi giorni dalla data di omologa del piano e comunque non appena verrà erogato il finanziamento”*; **(All.17)**
- la messa a disposizione dei rimanenti creditori di una parte delle entrate di lavoro dipendente pari a € 200 al mese che, nell'arco dei 5 anni coperti dal piano, contribuiscono per complessivi € 12.000;

La somma complessivamente messa a disposizione della massa creditoria ammonta pertanto ad Euro 60.512,19 oltre ad Euro 200 (in prededuzione) a titolo di imposta di registro del decreto di omologa ed eventuali spese di procedura (anche per pubblicità), incluso il compenso dell'OCC pari ad euro 6.520,33, oltre ad euro 1.823,90 per co-difensore in prededuzione.

5. SULL'ACCORDO COI CREDITORI EX ARTT. 7 e ss. L. 3/2012 e ss.

L'accordo con i creditori, regolato dall'art. 7 e segg. L. 3/2012 e ss. modifiche, è una delle tre procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento disciplinate dalla vigente normativa.

Il debitore, ergo il soggetto non fallibile che ha contratto debiti conseguenti all'esercizio di attività imprenditoriale anche se in veste di SRL propone ai propri creditori attraverso l'ausilio dell'OCC un accordo di soddisfazione dei debiti che preveda la soddisfazione dei crediti sulla scorta di un piano.

L'accordo costituisce una convenzione tra debitore e i creditori aderenti che si forma nel processo e non produce effetti senza la omologazione dell'autorità giudiziaria. Trattasi quindi di atto complesso a formazione progressiva, nel quale il legislatore ha inteso rafforzare la autonomia privata.

Quanto al contenuto, per effetto delle modifiche apportate dal D.l n. 179/2012 l'accordo si caratterizza per profili assimilabili al concordato, sicché tutti i creditori sono vincolati dall'accordo raggiunto con la maggioranza qualificata del 60%.

Il debitore può procedere altresì alla suddivisione in classi dei creditori per dare omogeneità alla proposta anche in caso di crediti aventi natura giuri-



dica non omogenea. Sempre in ordine ai creditori, la normativa consente di prevedere il pagamento di quelli privilegiati anche in misura parziale e comunque non inferiore al valore di mercato dei diritti / beni su cui insiste la prelazione (ergo privilegio).

Tutti i crediti prededucibili, privilegiati e chirografari, erariali e non, vengono declassati e non verranno soddisfatti integralmente, ma in percentuale come previsto nella tabella che si allega (**all. 15**).

L'accordo deve poi prevedere scadenza e modalità di adempimento oltre alla percentuale di soddisfazione dei creditori in modo che l'OCC possa esprimersi sulla fattibilità dell'accordo stesso.

Infine ricordiamo che i contenuti dell'accordo sono liberamente scelti e proposti dal debitore e possono anche prevedere la cessione di crediti futuri, cessione di beni e diritti.

Allo stato non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 C.C..

6. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno *stato di sovraindebitamento*. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale "una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni". Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato dallo squilibrio tra il totale dei debiti e lo stipendio, che attualmente costituisce l'unica entrata del sig. Albertini.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento. Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possano usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate



dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi. Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

I debiti sorti in capo al Sig. Albertini sorgono dalla precedente attività imprenditoriale esercitata sotto la forma di impresa individuale.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo all'istante per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

7. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO



8. SUI CREDITORI ED IL NECESSARIO RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DEL 60% PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Va poi rilevato che tra i presupposti di non minore importanza vi è la necessità del **raggiungimento del 60% dei consensi dei creditori** per ottenere la omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ad opera del Tribunale adito. Il consenso dei creditori deve infatti raggiungere tale soglia così come sancito dall'art. 11 della L. n. 3/2012.

Ed invero, tra i creditori coinvolti nel caso oggetto d'esame, vi sono:

- gli Istituti di credito (Banca di Imola / Guber spa) e la NPL cessionaria degli originari crediti (IFIS NPL, cessionaria di Unicredit spa);
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che rimetterà la decisione agli enti impositori (Agenzia delle Entrate Direzioni Provinciali di Bologna e Modena / CCIAA di Bologna / Collegio prov. dei periti agrari / Comune di Crevalcore / Consorzio bonifica Burana / INAIL sede di Bologna / INPS sede di Bologna / Regione Emilia Romagna);
- gli enti (Comune di Crevalcore / CCIAA / Collegio prov. dei periti agrari) per i crediti non ancora in gestione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione
- i fornitori dell'impresa individuale (Corofar / Farmalvarion srl / Confarma distribuzione spa / Centro Commerciale Crevalcore Due / Immobiliare Euro Casa srl / Baule volante & Fior di Loto / Solgar Italia Multinutrient spa / Farma3tec srl / Sinergas spa)



- i professionisti (Studio Ellisse)

Il necessario raggiungimento del quorum non è di per sé requisito sufficiente, dovendo i creditori manifestare tale consenso tacitamente (cd. silenzio-assenso) o espressamente.

9. ASSENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Si evidenzia che il debitore, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C..

10. ELENCO DEI CREDITORI E DELLE POSTE PASSIVE

Il Sig. Albertini intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012, così come modificato dal D.L. n. 179/2012, al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta dei debiti qui esposti:

CREDITORI	DEBITI
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
AdE Dir.Prov. Bologna	€ 44.601,67
AdE Dir.Prov. Modena	€ 261,29
CCIAA Bologna	€ 643,14
Collegio prov.periti agrari	€ 784,16
Comune di Crevalcore	€ 538,98
Cons.bonifica Burana	€ 256,01
INAIL sede di Bologna	€ 315,06
INPS sede di Bologna	€ 31.606,18
Regione E.Romagna	€ 498,55
AdE-Riscossione (aggi e notifiche)	€ 5.128,05
TOTALE RISCOSSIONE	€ 84.633,09
ALTRI ENTI	
Regione E.Romagna (bolli auto)	€ 309,81
Comune di Crevalcore (IMU / TARI / ICP)	€ 9.476,44
Ordine periti agrari	€ 183,60
CCIAA Bologna	€ 162,35
TOTALE ALTRI ENTI	€ 10.132,20



BANCHE	
BANCA DI IMOLA	€ 467.840,32
Buonconsiglio 3 srl / servicer GUBER spa (ex Cassa di risparmio di Cento)	€ 20.320,78
IFIS NPL SPA (cessionaria Unicredit spa)	€ 19.246,62
TOTALE BANCHE	€ 507.407,72
FORNITORI	
Corofar	€ 9.094,26
Farmalvarion srl	€ 21.624,29
Conforma distribuzione spa incluso spese procedura	€ 6.750,61
Consorzio Centro Commerciale Crevalcore 2	€ 3.383,43
Immobiliare Euro Casa srl incluso spese procedura	€ 18.857,50
Baule volante & Fior di loto srl	€ 635,62
Solgar Italia Multinutrient spa	€ 200,00
Sinergas spa	€ 104,21
Farma3tec	€ 77,24
TOTALE FORNITORI	€ 60.727,16
PROFESSIONISTI	
Studio Ellisse (commercialista)	€ 11.652,78
OCC Organismo di Composizione della Crisi	€ 6.520,33
TOTALE PROFESSIONISTI	€ 18.173,11
TOTALE DEBITI	€ 681.073,28

Attualmente il debitore fa fronte a fatica alle proprie necessità di vita e solo il buon esito della procedura *de qua* consentirà allo stesso di ottenere un *fresh start* nel sistema economico/lavorativo.

Solo con la continuazione dell'attività lavorativa reperirà il denaro necessario per soddisfare, seppure in misura ridotta, i debiti ancora oggi esistenti.

11.SUL CONTENUTO E SULLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO

Il ricorrente, lavoratore dipendente, come descritto al precedente punto 7, ha contratto i suddetti debiti, con la sola eccezione del mutuo sottoscritto con Banca di Imola per l'acquisto della prima casa, in relazione alla gestione della impresa individuale esercente l'attività di parafarmacia, prima della sua cancellazione avvenuta il 28/03/2018.

La proposta presentata intende pertanto seguire la forma dell'accordo con i creditori ex artttt.7 e ss. L.3/2012 e ss. offrendo ai creditori la somma complessiva di € 60.512,19, pari al 8,92% del debito, mediante ratei mensili di € 200,00 per una durata di 60 mesi ed il reperimento di finanza esterna per € 48.520,63.

In via preliminare, per l'esecuzione della suddetta proposta, occorrerà dichiarare non opponibili alla procedura il pignoramento di 



 e l'eventuale assegnazione del presso terzi di cui alla prossima udienza fissata al 9 luglio 2021.

Sul punto si è espresso il Tribunale di Brescia, che in caso analogo a quello che ci occupa, con proprio provvedimento di omologa di piano del consumatore emesso in data 23/06/2017, facendo leva sul principio della par condicio creditorum, che si applica a tutte le procedure concorsuali ivi comprese quelle da sovraindebitamento, ha stabilito, a seguito di specifica contestazione sul punto da parte del creditore, che il creditore che abbia ottenuto ordinanza di assegnazione somme in un procedimento presso terzi non possa ritenere ferma e intangibile la somma assegnata, in quanto la medesima procedura esecutiva, indipendentemente dalla proposizione di una procedura di sovraindebitamento, sarebbe comunque esposta al rischio di cessazione al venir meno dello stipendio del debitore esecutato. Nello specifico il Giudice Bresciano ha stabilito quanto segue: *“rilevato quanto al pignoramento del quinto dello stipendio che con l'omologazione del piano del consumatore per il principio della par condicio creditorum (immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non fallibile), cessa definitivamente il suddetto pignoramento ed il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano; ritenuto che ciò non viola la par condicio creditorum in quanto, a differenza dell'ipoteca relativa ad un immobile specifico e ben determinato, il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore e potrebbe venir meno qualora ad esempio il debitore non percepisca più lo stipendio, tant'è che in questo caso il credito tornerebbe ad essere semplicemente chirografario, per cui atteso che nel caso di specie le somme già percepite dal creditore in forza del citato pignoramento non vengono toccate e solo il residuo credito viene pagato secondo le condizioni previste nel piano, non si vede quale violazione della par condicio possa lamentare il creditore [...]P.Q.M. omologa il piano del consumatore...”. (Tribunale di Brescia, provvedimento di omologa piano del 23.06.2017)*

Dello stesso avviso anche il Tribunale di Napoli, che, dopo essersi espresso sul pagamento in prededuzione del compenso dell'OCC con le prime otto rate mensili del piano – durata 89 mesi- (*“non osta , infine, alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato, vista la natura pattizia della*



*previsione nonché dell'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore") così si esprime: "... il piano del consumatore va omologato, con conseguente sospensione di ogni attività esecutiva individuale posta in essere dai creditori come prescritto dall'art. 12 ter della legge sul sovraindebitamento [...] così come non è da ostacolo alla fattibilità del piano la indisponibilità del quinto dello stipendio ceduto a..., aderendo lo scrivente Giudice all'indirizzo interpretativo secondo cui essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale il creditore chirografario pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falciatura come tutti gli altri, poiché l'esecuzione forzata per lui non è ancora terminata, e non può essere portata ad ulteriore compimento". **(Tribunale di Napoli, provvedimento di omologa n. 69/2018 dell'11.01.2018 Rg n. 5449/2017)***

E ancora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che, nell'ambito delle procedure concordatarie ordinarie, la giurisprudenza – che, per analogia, si ritiene applicabile anche alle procedure da sovraindebitamento- si è più volte espressa sancendo che, in presenza di ordinanza di assegnazione antecedente alla pubblicazione del ricorso per concordato, il creditore (*accipiens*) sia tenuto a restituire alla massa dei creditori le somme che abbia percepito dal terzo pignorato (*debitor debitoris*) in forza del provvedimento di assegnazione **(Trib. di Livorno, 4.12.2014, in www.ilcasso.it, n. 10232; Cass. Civ. 24476/2010).**

Allo stesso modo, altra giurisprudenza ha sancito che *"se anteriormente alla domanda di concordato preventivo, nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, un creditore del proponente ha ottenuto l'assegnazione di una somma dovuto dal terzo al debitore ma non il pagamento, nel procedimento di concordato preventivo a detto creditore è preclusa ai sensi dell'art. 168 L.F. la prosecuzione dell'azione esecutiva: ne consegue che l'assegnazione delle somme non è di fatto opponibile alla massa dei creditori ed il creditore che, in adempimento dell'ordinanza di assegnazione, dovesse ottenere il pagamento da parte del terzo, sarebbe comunque tenuto a restituire alla procedura quanto indebitamente conseguito"* **(Cass. Civ, 14738/2007).**



E anche l'intestato Tribunale ha recentemente statuito la revoca dell'assegnazione del presso terzi, limitatamente alle mensilità maturate successivamente alla pubblicazione del provvedimento del giudice, col decreto RG 6098/2020 del 10 giugno 2021 dott.ssa Rimondini.

TUTTO CIO' PREMESSO

il Sig. Silvio Albertini

PROPONE

ai propri creditori, l'accordo ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 e ss. modd.. descritto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato e sintetizzato nella tabella che segue:

CREDITORI	DEBITI	% offerta	ACCORDO	% dell'importo complessivo offerto	Modalità di pagamento
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE					
AdE Dir.Prov. Bologna	€ 44.601,67	6,50%	€ 2.899,11		
AdE Dir.Prov. Modena	€ 261,29	6,50%	€ 16,98		
CCIAA Bologna	€ 643,14	6,50%	€ 41,80		
Collegio prov.periti agrari	€ 784,16	6,50%	€ 50,97		
Comune di Crevalcore	€ 538,98	6,50%	€ 35,03		
Cons.bonifica Burana	€ 256,01	6,50%	€ 16,64		
INAIL sede di Bologna	€ 315,06	6,50%	€ 20,48		
INPS sede di Bologna	€ 31.606,18	6,50%	€ 2.054,40		
Regione E.Romagna	€ 498,55	6,50%	€ 32,41		
AdE-Riscossione (aggi e notifiche)	€ 5.128,05	6,50%	€ 333,32		
TOTALE RISCOSSIONE	€ 84.633,09		€ 5.501,15	9,06%	in 60 rate mensili € 91,69
ALTRI ENTI					
Regione E.Romagna (bolli auto)	€ 309,81	6,50%	€ 20,14	0,03%	in 10 rate semestrali € 2,01
Comune di Crevalcore (IMU / TARI / ICP)	€ 9.476,44	6,50%	€ 615,97	1,01%	in 60 rate mensili € 10,27
Ordine periti agrari	€ 183,60	6,50%	€ 11,93	0,02%	in 10 rate semestrali € 1,19
CCIAA Bologna	€ 162,35	6,50%	€ 10,55	0,02%	in 10 rate semestrali € 1,06
TOTALE ALTRI ENTI	€ 10.132,20		€ 658,59	1,06%	
BANCHE					
BANCA DI IMOLA	€ 467.840,32	7,91%	€ 37.000,00	60,95%	in unica soluzione € 37.000,00
Buonconsiglio 3 srl / servicer GUBER spa (ex Cassa di risparmio di Cento)	€ 20.320,78	6,50%	€ 1.320,85	2,18%	in 60 rate mensili € 22,01
IFIS NPL SPA (cessionaria Unicredit spa)	€ 19.246,62	25,98%	€ 5.000,00	8,24%	in unica soluzione € 5.000,00
TOTALE BANCHE	€ 507.407,72		€ 43.320,85	71,36%	
FORNITORI					
Corofar	€ 9.094,26	6,50%	€ 591,13	0,97%	in 60 rate mensili € 9,85
Farmalvarion srl	€ 21.624,29	6,50%	€ 1.405,58	2,32%	in 60 rate mensili € 23,43
Confarma distribuzione spa incluso spese procedura	€ 6.750,61	6,50%	€ 438,79	0,72%	in 60 rate mensili € 7,31
Consorzio Centro Commerciale Crevalcore 2	€ 3.383,43	6,50%	€ 219,92	0,36%	in 60 rate mensili € 3,67
Immobiliare Euro Casa srl incluso spese procedura	€ 18.857,50	6,50%	€ 1.225,74	2,02%	in 60 rate mensili € 20,43
Baule volante & Fior di loto srl	€ 635,62	6,50%	€ 41,32	0,07%	in 10 rate semestrali € 4,13
Solgar Italia Multinutrient spa	€ 200,00	6,50%	€ 13,00	0,02%	in 10 rate semestrali € 1,30
Sinergas spa	€ 104,21	6,50%	€ 6,77	0,01%	in 6 rate annuali € 1,13
Farma3tec	€ 77,24	6,50%	€ 5,02	0,01%	in 6 rate annuali € 0,84
TOTALE FORNITORI	€ 60.727,16		€ 3.947,27	6,50%	
PROFESSIONISTI					
Studio Ellisse (commercialista)	€ 11.652,78	6,50%	€ 757,43	1,25%	in 60 rate mensili € 12,62
OCC Organismo di Composizione della Crisi	€ 6.520,33	100,00%	€ 6.520,33	10,74%	in 60 rate mensili € 108,67
Avv. Elena Ceserani	€ 1.823,90	100,00%	€ 1.823,90	3,00%	in 10 rate semestrali € 182,39
Avv. Marisa Ferro	€ 1.823,90	100,00%	€ 1.823,90	3,00%	in 10 rate semestrali € 182,39
TOTALE PROFESSIONISTI	€ 21.820,91		€ 7.277,76	11,99%	
TOTALE DEBITI	€ 684.721,08				
TOTALE PROPOSTA AI CREDITORI	8,87%		€ 60.705,62	100,00%	

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 3/2012, voglia:

1. **fissare** ex art. 10, comma 1 L. 3/2012, l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, disponendo idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;

2. **disporre** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del signor Albertini Silvio, e per l'effetto

3. **disporre l'improcedibilità e/o la sospensione dell'esecuzione mobiliare presso terzi n. 1547/2020 R.G.Es. pendente avanti al Tribunale di Bologna, con prossima udienza di assegnazione fissata per 9 LUGLIO 2021,**

ovvero dichiarare non opponibile alla presente procedura l'eventuale provvedimento di assegnazione.

In via istruttoria si depositano i documenti indicati e citati nel presente atto.

Con riserva di integrare e/o precisare come da indicazioni del Giudice e fatto salvo ogni altro diritto.

Ai sensi del T.U. n. 115/2002 e successive modiche ed integrazioni, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00.

Bologna, lì 30 giugno 2021

Avv. Elena Ceserani

Avv. Marisa Ferro

